



CCNL FEDERCASA

BIENNIO ECONOMICO 2000-2001

ART. 1

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Il biennio economico 2000-2001 del CCNL Federcasa 9.7.1998 comporta i seguenti incrementi retributivi complessivi mensili a regime:

QUALIFICHE	IMPORTI (€)
Q1	155.000
Q2	145.000
A1	145.000
A2	130.000
A3	120.000
B1	110.000
B2	105.000
B3	100.000
C1	95.000

C2	92.000
C3	87.000
D1	51.000
D2	49.000

Gli incrementi retributivi di cui al primo comma sono scaglionati con le seguenti decorrenze e modalità:

1. **Dall'1.1.2000:** viene erogato un elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) secondo i seguenti importi:

QUALIFICHE	E.D.R. (£)
Q1	46.500
Q2	42.500
A1	42.500
A2	39.000
A3	36.000
B1	33.000
B2	31.500
B3	30.000
C1	28.500
C2	27.600
C3	26.100
D1	15.300

D2	14.700
----	--------

2. **Dall'1.12.2000:** l'E.D.R. viene elevato ai seguenti importi:

QUALIFICHE	E.D.R. (£)
Q1	93.000
Q2	85.000
A1	85.000
A2	78.000
A3	72.000
B1	66.000
B2	63.000
B3	60.000
C1	57.000
C2	55.200
C3	52.200
D1	30.600
D2	29.400

3. **Dall'1.7.2001:** in coincidenza con un terzo scaglione di aumenti, la tabella delle "Retribuzioni mensili" (TAB. A annessa al CCNL 9.7.1998) è sostituita dalla seguente:

AREA	LIVELLO	PARAMETRO	IMPORTO MENSILE (£)
------	---------	-----------	---------------------------

QUADRI	Q1	339	3.307.000
	Q2	278	2.713.000
A	A1	224	2.183.000
	A2	200	1.956.000
	A3	175	1.710.000
B	B1	166	1.621.000
	B2	153	1.497.000
	B3	141	1.374.000
C	C1	135	1.319.000
	C2	126	1.233.000
	C3	116	1.128.000
D	D1	106	1.034.000
	D2	100	976.000

ART. 2

LAVORATORI DI AREA D, LIVELLO 1, IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 9.8.1998

Ferma restando la norma di regime di cui al punto 1.5 dell'Accordo 9.3.1999, relativo a "Declaratorie di livello e profili professionali", i lavoratori già in servizio alla data di stipulazione del CCNL Federcasa 9.7.1998 che, in prima applicazione del predetto Contratto, sono stati inquadrati nella Categoria D, Livello 2, con decorrenza 1.7.2000 sono automaticamente reinquadrati nel superiore Livello 1, con applicazione a tale data di quanto previsto dall'art. 51, commi 3 e 4, dello stesso Contratto e con il temporaneo

assorbimento nel nuovo livello economico dell'incremento di E.D.R. previsto per il 1° dicembre 2000.

Il combinato disposto del precedente primo comma e dell'art. 1 del presente Accordo dà luogo al seguente scaglionamento:

DECORRENZA	QUALIFICA	TRATTAMENTO ECONOMICO
1.1.2000	D2	Tabellare £. 927.000 + E.D.R. £. 14.700
1.7.2000	D1	Tabellare £. 983.000
1.7.2001	D1	Tabellare £. 1.034.000

ART. 3

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AD ARTICOLI DEL CCNL 9.7.1998

1. All'art. 20 del CCNL 9.7.1998, punto C), dopo il periodo "L'aumento come sopra proporzionato resta invariato al rientro in tempo pieno.", è aggiunto il seguente:

"Per determinare la successiva dinamica della progressione economica si applica il medesimo procedimento previsto dall'art. 51, comma 3 e 4, per il caso di variazioni del livello tabellare..".

2. All'art 21,

- Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova, secondo la disciplina del presente articolo."

- Il comma 2 è sostituito dal seguente:

La durata del periodo di prova - fatto salvo quanto stabilito dall'art. 19, comma 6, per il caso di assunzioni a termine - è stabilita come segue: "

3. All'art. 26, comma 1, il riferimento all'"art.23" è sostituito dal seguente: "art.24"
4. All'art. 29, punto1.10, dopo le parole "14 agosto" sono aggiunte le seguenti, "in occasione delle quali la chiusura degli uffici e delle attività è fissata alle ore 12."
5. All'art. 33 è aggiunto il seguente comma 1bis:

"Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il trattamento economico spettante ai sensi dell'art. 15 della Legge 1204/71 viene integrato dall'Azienda della differenza fra il 100% e l'80% della retribuzione".

6. All'art. 45, comma 1, primo periodo, le parole "articoli 29 e 41" sono sostituite dalle seguenti:

"articoli 30 e 43".

7. All'art. 45, comma 4, le parole "Nel secondo caso" sono sostituite dalle seguenti:

"Nel caso di cui al secondo capoverso".

8. All'art. 48, di seguito al comma 4, è aggiunto il seguente periodo:

"Qualora l'importo da convertire in aumenti biennali di anzianità ecceda il limite massimo di cui al successivo art. 51, comma 2, l'intera somma resta attribuita al lavoratore avente diritto a pieno titolo di "Aumenti periodici di anzianità", anche agli effetti della eventuale successiva applicazione del comma 3 dello stesso art. 51.

Gli effetti delle integrazioni e modifiche contrattuali previste dal presente articolo decorrono retroattivamente dal 9.7.1998, data di stipulazione del vigente CCNL.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti si danno reciprocamente atto che, verificandosi le circostanze di cui all'art. 1, comma 3, del CCNL 9.7.1998 (Atti aggiuntivi di livello nazionali per l'estensione dell'applicazione contrattuale in nuovi ambiti regionali), i relativi Accordi saranno ispirati agli stessi criteri di progressività adottati in sede contrattuale e conterranno pertanto opportune norme transitorie, definite in analogia ed in coerenza con quelle previste dal CCNL.